

## AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. LAZIO R.G. n. 15837/2022

**2. Nome del ricorrente:** Karima Farouk Mahmoud Kotb

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:**

**l'Università degli Studi di Roma La Sapienza**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;  
**il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**, non costituito in giudizio;

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 2) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 3) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 4) del riscontro parziale datato 28 novembre 2022, all'accesso agli atti del 7 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole 2 valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando” nonché si rigettava la richiesta inerente l'ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
- 5) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 6) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;
- 7) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
- 8) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;

- 9) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 10) del mancato riscontro all'istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 7 novembre 2022;
- 11) del mancato riscontro all'accesso agli atti inoltrato in data 7 novembre 2022 e dei successivi del 30 novembre 2022;
- 12) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

### **3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti:**

Con il ricorso per motivi aggiunti si chiede l'annullamento, previa adozione della misura cautelare:

- 1) della graduatoria pubblicata in data 30 gennaio 2023 a seguito della rivalutazione da parte della Sapienza delle posizioni degli studenti;
- 2) di tutti gli atti ed i verbali sottesi alla graduatoria del 30 gennaio 2023 e di ogni atto, anche non conosciuto, che ha determinato la lesione della posizione di parte ricorrente;
- 3) del mancato riscontro agli accessi agli atti;

Nonché l'annullamento:

- 4) del Bando di Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi 2 dentaria – a.a. 2022/2023 - pubblicato dalla Sapienza Università di Roma in data 30 giugno 2022;
- 5) della prima graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 12 ottobre 2022;
- 6) della seconda graduatoria relativa all'avviso per posti liberi su anni successivi al primo pubblicata dalla Sapienza Università di Roma in data 14 ottobre 2022;
- 7) del riscontro parziale datato 28 novembre 2022, all'accesso agli atti del 7 novembre 2022 con cui si comunicava che la commissione “ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato ma di inserire l'esito delle singole valutazioni nella graduatoria, analiticamente redatta con i requisiti previsti dal bando” nonché si rigettava la richiesta inerente l'ostensione dei documenti ulteriori anche inerenti alla documentazione e posizione di ciascuno dei candidati;
- 8) del verbale dei lavori della commissione datato 11 ottobre 2022 nonché dei verbali, non conosciuti ma richiamati nel detto verbale datato 11.10.200, del 1 agosto 2022 del 2, 4 e 5 agosto e del 30 settembre 2022 e del 7 e 11 ottobre e dei relativi allegati;
- 9) del verbale della Giunta di Facoltà n. 121 del 27 luglio 2022 e relativi allegati;

- 10) del verbale del 1 agosto 2022 della Commissione;
- 11) di tutti i verbali della commissione anche non conosciuti nella parte in cui hanno determinato la lesione di parte ricorrente e la sua non immatricolazione al posto ambito;
- 12) delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
- 13) del mancato riscontro all'istanza di ricorso gerarchico inoltrato in data 7 novembre 2022;
- 14) del mancato riscontro all'accesso agli atti inoltrato in data 7 novembre 2022 e dei successivi del 30 novembre 2022;
- 15) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

### **3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo:**

**I. ERRORE E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI. MANCANZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX L. 240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999 ED IN PARTICOLARE ART. 1 LETTERA A). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 1 E DELL'ART. 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA E IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 33, 34, 41 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI MOTIVAZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ. TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA. CONTRADDITTORIETÀ.**

La ricorrente, in possesso di ben tre titoli di laurea, avanzava domanda per l'iscrizione al II anno di corso presso il Polo del Sant'Andrea. Nonostante i numerosi esami sostenuti, in corsi di laurea affini e con esami coincidenti con quelli previsti per la laurea in medicina e chirurgia, la Sig.ra Farouk si vedeva riconoscere solo 3 esami e 24 CFU, contrapposti ai 205 CFU documentalmente provati. Per di più, il criterio prediletto dall'Ateneo, al fine di valutare le domande presentate, ineriva il mero superamento del test espletato ai sensi dell'art 1, lett. a, della l. 264/1999, non premiando l'impegno profuso dai candidati durante la loro intera carriera accademica. Pertanto, contrariamente a quanto disposto dalla legge 240/2010, la quale mira a valorizzare e promuovere il merito, nonché contrariamente alla prevalente giurisprudenza, viene irragionevolmente data massima priorità, nell'accoglimento della richiesta di trasferimento, allo svolgimento/superamento della prova concorsuale piuttosto che al numero effettivo di CFU acquisiti e alla percentuale di esami sostenuti.

**II. MANCANZA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL RICORRENTE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRARIETÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990.**

A seguito di una prima istanza di accesso agli atti nell'interesse della ricorrente, in data 7 novembre 2022, l'Ateneo resistente ha dato riscontro parziale, allegando due verbali incompleti, che si limitavano limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione. Inoltre, le successive ed ulteriori istanze, finalizzate ad ottenere ulteriore documentazione, sono rimaste inevase. **L'assoluta mancanza di verbalizzazione è vizio non superabile per la legittimità della procedura** in quanto non permette di ricostruire il percorso seguito dalla commissione in sede di valutazione, di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali e, dunque, inidonea ad attestare la legittimità e la regolarità dell'attività amministrativa esercitata.

**III. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 94 COST. CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990.**

Il difetto di motivazione si deduce in primis in base alla mancata redazione di una scheda di valutazione per ogni candidato, essendo stato semplicemente inserito l'esito delle valutazioni effettuate dalla commissione nella graduatoria. Inoltre, parte ricorrente è tra i non vincitori senza però che dal punteggio numerico conseguito si evinca un minimo di motivazione che faccia comprendere i motivi sottesi alla sua non ammissione od agli esami che l'Ateneo ha scelto di convalidarle. Gli atti impugnati, pertanto, non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando. Non risultano neppure fissati gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi.

**IV. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA. SULLA OMESSA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. SULLA VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DEL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE 17 AMMINISTRATIVA. SUI POSTI DISPONIBILI PRESSO L'ATENEO RESISTENTE. VIOLAZIONE**

## **DEGLI ART.LI 34 E 97 COST. VIOLAZIONE L. 264/1999.**

Nonostante ai candidati fosse chiesto di opzionare l'anno e la sede per la quale presentavano domanda, alla luce del fatto che l'Ateneo mettesse a disposizione un numero di posti diverso per il Polo Pontino e per il Sant'Andrea (rispettivamente 13 e 24), per il secondo anno di corso veniva formulata un'unica graduatoria senza alcuna distinzione per i due poli didattici.

Nella graduatoria non è neanche indicato quale soggetto opzionasse per un polo didattico piuttosto che l'altro e soprattutto non è dato sapere quali candidati si sono immatricolati e dove.

Parte ricorrente optava il Polo Sant'Andrea, ma si ritrovava nella medesima graduatoria con coloro che invece sceglievano il Polo Pontino e che la superavano.

Continuando ad analizzare la graduatoria si riscontrano ulteriori dubbi circa la sua corretta redazione: in posizione n. 26 vi sono difatti due soggetti differenti (matricola n. 1953181 e matricola 2069774) con valutazioni del tutto differenti. Paradossalmente, infatti, sebbene il parametro inerente al superamento del test sia considerato di primaria importanza, si rinviene l'assegnazione di un posto ad un candidato che ne ha ricevuto esito negativo.

Inoltre, ugualmente ingiusto e contrario a costante giurisprudenza risulta il fatto che nonostante l'Ateneo dovesse coprire integralmente i posti rimasti disponibili, e che ve ne fossero plurimi (non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi), abbia comunque concluso per la loro inutilizzazione. Non si tiene neppure conto della circostanza prevista dal "*Resoconto Gruppo di lavoro per l'individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione*" del 21 marzo 2012 per l'a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l'Università (MUR), con cui "*la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell'anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso*" (lett. b), Resoconto n.1/2012".

### **3.3. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso per motivi aggiunti:**

**I. ERRORE E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI. MANCANZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX L. 240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 264/1999 ED IN PARTICOLARE ART. 1 LETTERA A). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ED IN PARTICOLARE DELL'ART. 1 E DELL'ART. 5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA E IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 33, 34, 41 E 97**

**COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI MOTIVAZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ. TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA. CONTRADDITTORIETÀ.**

La ricorrente, in possesso di ben tre titoli di laurea, avanzava domanda per l'iscrizione al II anno di corso presso il Polo del Sant'Andrea. Nonostante i numerosi esami sostenuti, in corsi di laurea affini e con esami coincidenti con quelli previsti per la laurea in medicina e chirurgia, la Sig.ra Farouk si vedeva riconoscere solo 3 esami e 24 CFU, contrapposti ai 205 CFU documentalmente provati.

Per di più, il criterio prediletto dall'Ateneo, al fine di valutare le domande presentate, ineriva il mero superamento del test espletato ai sensi dell'art 1, lett. a, della l. 264/1999 non premiando l'impegno profuso dai candidati durante la loro intera carriera accademica.

Pertanto, contrariamente a quanto disposto dalla legge 240/2010, la quale mira a valorizzare e promuovere il merito, nonché alla prevalente giurisprudenza, viene irragionevolmente data massima priorità, nell'accoglimento della richiesta di trasferimento, allo svolgimento/superamento della prova concorsuale piuttosto che al numero effettivo di CFU acquisiti e alla percentuale di esami sostenuti.

**II. MANCANZA DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA DAL RICORRENTE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ. ARBITRARIETÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990.**

A seguito di una prima istanza di accesso agli atti nell'interesse della ricorrente, in data 7 novembre 2022, l'Ateneo resistente ha dato riscontro parziale, allegando due verbali incompleti, che si limitavano limitano a riproporre i criteri del bando e a dare atto dei nominativi dei componenti della commissione. Inoltre, le successive ed ulteriori istanze, finalizzate ad ottenere ulteriore documentazione, sono rimaste inevase.

**L'assoluta mancanza di verbalizzazione è vizio non superabile per la legittimità della procedura** in quanto non permette di ricostruire il percorso seguito dalla commissione in sede di valutazione, di garantire la massima trasparenza delle operazioni concorsuali e, dunque, la legittimità e la regolarità dell'attività amministrativa esercitata.

**III. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 94 COST. CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241 DEL 1990.**

Il difetto di motivazione si deduce in primis in base alla mancata redazione di una scheda di valutazione per ogni candidato, essendo stato semplicemente inserito l'esito delle valutazioni effettuate dalla commissione nella graduatoria. Inoltre, parte ricorrente è tra i non vincitori senza però che dal punteggio numerico conseguito si evinca un minimo di motivazione che faccia comprendere i motivi sottesi alla sua non ammissione od agli esami che l'Ateneo ha scelto di convalidarle. Gli atti impugnati non sono supportati da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei criteri di cui agli artt. 1 e 5 del bando. Non risultano fissati, pertanto, gli elementi di raccordo fra i suddetti criteri e le risultanze numeriche espresse in graduatoria, non essendo, in tal modo, consentito di risalire da queste ultime ai primi.

**IV. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA. SULLA OMESSA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. SULLA VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA E DEL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE 17 AMMINISTRATIVA. SUI POSTI DISPONIBILI PRESSO L'ATENEO RESISTENTE. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 34 E 97 COST. VIOLAZIONE L. 264/1999.**

Nonostante ai candidati fosse chiesto di opzionare l'anno e la sede per la quale presentavano domanda, alla luce del fatto che l'Ateneo mettesse a disposizione un numero di posti diverso per il Polo Pontino e per il Sant'Andrea (rispettivamente 13 e 24), per il secondo anno di corso veniva formulata un'unica graduatoria senza alcuna distinzione per i due poli didattici.

Nella graduatoria non è neanche indicato quale soggetto opzionasse per un polo didattico piuttosto che l'altro e soprattutto non è dato sapere quali candidati si sono immatricolati e dove.

Parte ricorrente optava il Polo Sant'Andrea, ma si ritrovava nella medesima graduatoria con coloro che invece sceglievano il Polo Pontino e che la superavano.

Continuando ad analizzare la graduatoria si riscontrano ulteriori dubbi circa la corretta redazione: in posizione n. 26 vi sono difatti due soggetti differenti (matricola n. 1953181 e matricola 2069774) con valutazioni del tutto differenti. Paradossalmente, infatti, sebbene il parametro suddetto, inerente al superamento del test, sia considerato di primaria importanza, si rinviene l'assegnazione di un posto ad un candidato che ha avuto esito negativo.

Inoltre, ugualmente ingiusto risulta il fatto che nonostante l'ateneo, secondo costante giurisprudenza, dovesse coprire integralmente i posti rimasti disponibili, e ve ne fossero plurimi (non solo per l'anno di corso per il quale parte ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, ma anche per anni diversi.), abbia comunque concluso per la loro inutilizzazione. E ciò sebbene *“La ratio del numero*

*chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva, bensì quella (essenzialmente organizzativa) di mettere le Università nelle condizioni di poter rendere al meglio un servizio con un numero di studenti adeguato alle strutture". Non si tiene neppure conto della circostanza prevista dal "Resoconto Gruppo di lavoro per l'individuazione modalità e contenuti delle prove di ammissione" del 21 marzo 2012 per l'a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento per l'Università (MUR), con cui "la Conferenza dei Presidi si è espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell'anno richiesto, purché, come nel caso che ci occupa, vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso" (lett. b), Resoconto n.1/2012".*

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Per ciò che concerne l'indicazione dei controinteressati, vedasi graduatoria che si allega al presente avviso e comunque raggiungibile sul sito dell'Ateneo di Roma "La Sapienza".

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n.15837/2022) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza del "T.A.R.";**

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 1477/2023 [scarica](#)**

**7. Testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti in allegato.**